

## **- inHouse -**

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E**

**AGRICOLTURA DI GENOVA**

**STATUTO**

**TESTO IN VIGORE- DELIBERA N.333 del 15/12/2014**

### **ARTICOLO 1**

(Denominazione)

È costituita l'Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Genova, denominata " inHouse " – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova (d'ora innanzi anche Azienda Speciale) istituita ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell'art. 2, comma 5 della L. 29.12.1993, n. 580 e s.m.i..

L'Azienda Speciale è organismo strumentale dell'ente camerale, opera secondo le norme del codice civile per quanto applicabili ed è dotata, nei confronti della Camera di appartenenza, di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal titolo X del D.P.R. 2/11/2005, n. 254.

### **ARTICOLO 2**

(Sede)

L'Azienda Speciale ha la propria sede in Genova.

### **ARTICOLO 3**

(Durata)

L'Azienda Speciale ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Genova (di seguito anche la Giunta).

### **ARTICOLO 4**

(Scopi)

L'Azienda ha lo scopo di fornire servizi a supporto delle attività della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Genova (d'ora innanzi la "Camera di Commercio") nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente anche attraverso l'integrazione e la collaborazione con le relative strutture operative, nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare l'Azienda svolge la sua attività di supporto nell'ambito del settore Registro Imprese,

del settore agroalimentare e dei prodotti tipici di qualità per la certificazione, lo sviluppo delle imprese del comparto e per la promozione dello stesso; essa opera altresì nel settore dell'innovazione, della regolazione del mercato, dell'ambiente, della gestione della qualità e della diffusione della normativa tecnica.

L'Azienda Speciale persegue, specificatamente, i seguenti scopi:

- svolgere attività di certificazione e controllo anche a supporto dell'analogha attività camerale attraverso specifici interventi tesi al controllo del rispetto delle norme di qualità delle produzioni riconosciute e/o disciplinate da specifiche normative nazionali e/o comunitarie;
- promuovere interventi e servizi alle imprese nel campo della ricerca, dell'informazione, della formazione, dell'assistenza e della consulenza, della promozione e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dei servizi di regolazione del mercato, dell'ambiente, dei sistemi di qualità di processo e di prodotto e della certificazione;
- supportare le associazioni richiedenti e promotrici nelle varie fasi dell'attività di riconoscimento dei marchi di qualità anche partecipando a progetti a livello nazionale per la diffusione dei marchi di qualità e per le denominazioni di origine;
- valorizzare il territorio e i sistemi produttivi locali, attraverso l'accrescimento delle competenze tecniche e delle capacità manageriali degli operatori, il collegamento sistemico di produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione e turismo;
- operare come supporto tecnico in iniziative promosse e gestite direttamente dalla Camera di Commercio e/o da suoi enti strumentali nei settori sopraindicati;
- promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, specifici interventi e servizi per la valorizzazione e la protezione del territorio e delle risorse ambientali.

L'Azienda potrà inoltre fornire servizi di interesse generale ed effettuare ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio ed al sistema camerale nel raggiungimento dei relativi scopi istituzionali.

## **ARTICOLO 5** (Organi)

Sono organi dell'Azienda:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio dei Revisori.

## **ARTICOLO 6** (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo la determinazione della Giunta, da 3 a 5 membri. compreso il Segretario Generale della Camera di Commercio che ne è membro di diritto con voto deliberativo.

La Giunta nomina, tra i consiglieri della Camera di Commercio, i membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali la medesima Giunta provvede, altresì, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per l'intero mandato della Giunta che lo ha nominato e comunque fino alla nomina della nuova Giunta.

La cessazione dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

La Giunta provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che, nel corso del periodo, dovessero cessare la carica.

I Consiglieri nominati in sostituzione, ai sensi del precedente comma, decadono dalla carica con gli altri membri.

### **ARTICOLO 7**

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, mediante raccomandata a.r., ovvero mediante telegramma, fax, o posta elettronica e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno un giorno prima.

Il Presidente, allorquando allo stesso ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve procedere alla convocazione dello stesso.

### **ARTICOLO 8**

(Deliberazioni)

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

### **ARTICOLO 9**

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Azienda Speciale, nei limiti indicati nel presente Statuto, con la precisazione che l'eventuale assunzione di impegni pluriennali di spesa è sottoposta ad approvazione della Giunta.

In particolare, il Consiglio:

- a) sviluppa i programmi preventivamente approvati dalla Camera di Commercio e dà corso ad ogni conseguente iniziativa;
- b) approva il preventivo economico corredato dalla relazione illustrativa del Presidente, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in base al disposto di cui all'art. 67 del D.P.R.

2/11/2005 n. 254;

- c) approva, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Camerale in tempo utile per essere approvati quali allegati al preventivo ed al bilancio di esercizio della Camera di Commercio, i deliberati progetti di preventivo economico e bilancio di esercizio corredati dalle relative relazioni, illustrativa e di gestione, a cura del Presidente, nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori;
- e) può nominare tra i suoi membri uno o più Vicepresidenti;
- f) può delegare ad un singolo componente la cura di particolari iniziative con limiti temporali ed economici definiti dal Consiglio stesso;
- g) determina i poteri da conferire al Presidente;
- h) può, previa autorizzazione della Giunta, nominare un Direttore determinandone i poteri;
- i) può, previa autorizzazione della Giunta, istituire Commissioni Tecniche al fine, in particolare, di formulare proposte al Consiglio volte all'ottimizzazione della gestione e della organizzazione operativa dell'Azienda.

#### **ARTICOLO 10** (Presidente)

Il Presidente, nominato dalla Giunta, ai sensi del precedente art. 6 del presente Statuto, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Azienda Speciale, anche in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e provvede a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente predispose la relazione illustrativa di cui all'art. 67 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, che definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'Azienda Speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio Camerale e comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la redazione del preventivo economico.

La relazione illustrativa di cui al comma che precede fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo economico.

Il Presidente predispose la relazione sulla gestione dell'Azienda Speciale di cui all'art. 68, comma 2 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, atta ad evidenziare i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in relazione ai progetti ed alle attività realizzati dall'Azienda Speciale conformi agli obiettivi assegnati dal Consiglio Camerale.

Esercita i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di

Amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento.

#### **ARTICOLO 11**

(Emolumenti degli Amministratori)

I compensi degli amministratori sono determinati dal Consiglio Camerale secondo le vigenti disposizioni.

#### **ARTICOLO 12**

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico; uno effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente dalla Regione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione ed amministrazione dell'Azienda Speciale ai sensi del richiamato art. 73 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254.

In particolare, i Revisori:

effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;

verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

esaminano il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Ai Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

#### **ARTICOLO 13**

(Personale)

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari, l'Azienda Speciale può avvalersi:

- a) di personale dotato di professionalità adeguata da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto regolato dalle norme di diritto privato e nel rispetto dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa, su base contrattuale collettiva. Gli

atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere autorizzati e asseverati dalla Camera di Commercio di Genova.

- b) previa intesa con la Camera di Commercio, di personale di ruolo camerale, anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti;
- c) di collaboratori e consulenti per la trattazione di problemi specifici.

#### **ARTICOLO 14**

(Patrimonio ed entrate dell'Azienda)

L'Azienda Speciale è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria.

Le entrate sono, in particolare, costituite:

dai proventi derivanti dall'amministrazione dei beni patrimoniali mobili nonché di quelli consegnati in uso all'Azienda Speciale;

dai proventi derivanti dalle prestazioni dei servizi resi, e di cui al presente statuto, nel rispetto della vigente normativa interna e comunitaria;

dai contributi della Camera di Commercio, erogati ai sensi dell'art. 65, comma 3 e 72, comma 6 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, e di altri Enti pubblici e privati;

dai finanziamenti ottenuti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale.

#### **ARTICOLO 15**

(Esercizio finanziario - Bilancio)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale, quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.

#### **ARTICOLO 16**

(Servizio di cassa)

Il Servizio di cassa è espletato, di regola, dallo stesso istituto di credito che già lo effettua per la Camera di Commercio di Genova.

Le entrate sono riscosse sulla base della documentazione contabile bancaria, a comprova dell'avvenuto accredito delle somme nel conto corrente bancario intestato all'Azienda Speciale.

Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### **ARTICOLO 17**

(Gestione beni strumentali)

I locali ove l'Azienda ha sede ed opera, i mobili, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono di norma assegnati in uso all'Azienda Speciale gratuitamente.

I beni strumentali di proprietà dell'Azienda sono gestiti secondo le norme del regolamento della gestione patrimoniale delle Camere di Commercio.

#### **ARTICOLO 18**

(Modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera della Giunta.

#### **ARTICOLO 19**

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge 580/93 e s.m.i., le norme di cui al D.P.R. n. 254/2005, lo Statuto camerale ed il Codice Civile.